



NORME SULL'ESERCIZIO DELLA LIBERTA' SINDACALE DEL PERSONALE DELLE FORZE ARMATE E DELLE FORZE DI POLIZIA A ORDINAMENTO MILITARE

Art. 11

Procedure di contrattazione

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 NOVEMBRE 2023, N. 192. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 NOVEMBRE 2023, N. 192. I decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 2 sono emanati a seguito di accordi sindacali stipulati dalle seguenti delegazioni:

- a) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 24 NOVEMBRE 2023, N. 192;
- b) per la parte sindacale: una delegazione sindacale composta da rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione secondo i criteri stabiliti dall'articolo 13. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali sono composte dai rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 NOVEMBRE 2023, N. 192. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 NOVEMBRE 2023, N. 192.

Versione in vigore dal 31 dicembre 2023 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 5

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme sull'esercizio della liberta' sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare
Estremi	Legge 28 aprile 2022, n. 46
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 maggio 2022

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/norme-sull-esercizio-della-liberta-sindacale-del-personale-delle/art-11-procedure-di-contrattazione>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it